

Le Linee Guida contengono elementi di dettaglio di tipo interpretativo o procedurale per facilitare l'utente nella dimostrazione di rispondenza ai requisiti normativi. Sono generalmente associate a Circolari. Dato il loro carattere non regolamentare, i contenuti delle Linee Guida (LG) non possono essere ritenuti di per se obbligatori. Quando l'utente interessato sceglie di seguire le indicazioni fornite nelle LG, ne accetta esplicitamente le implicazioni sul proprio impianto organizzativo da esse come risultante ed esprime il proprio forte impegno a mantenersi aderente ad esse ai fini della continua rispondenza al requisito normativo interessato. I destinatari sono invitati ad assicurare che le presenti Linee Guida siano portate a conoscenza di tutto il personale interessato.

Modalità per la definizione annuale del corrispettivo PRM e procedura di consultazione tra gestore e utenti



SVILUPPATA ED EMESSA DALLA DIREZIONE CENTRALE ECONOMIA E VIGILANZA AEROPORTI

NOMINATIVO E FIRMA DIRETTORE CENTRALE AVV. FABIO MARCHIANDI

Modalità di definizione annuale del corrispettivo PRM
e procedura di consultazione tra gestori e utenti

RIFERIMENTI REGOLAMENTARI

APPLICABILITÀ

1.INTRODUZIONE

2.RIFERIMENTI NORMATIVI»

3.DEFINIZIONI»

4.CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL CORRISPETTIVO »

4.1 MODALITA' DI CALCOLO

5.MONITORAGGIO

6.PROCEDURA DI CONSULTAZIONE CON GLI UTENTI AEROPORTUALI

6.1 PERIODICITA' DELL'AGGIORNAMENTO TARIFFARIO

6.2 MODALITA' E FASI DEL PROCESSO DI DEFINIZIONE/AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO

6.2.1 COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE CON GLI UTENTI AEROPORTUALI

6.2.1.1. DOCUMENTAZIONE/INFORMAZIONI OGGETTO DI CONSULTAZIONE

6.2.2. AUDIZIONE DEGLI UTENTI

6.2.3 CONCLUSIONE PROCEDURA ED ENTRATA IN VIGORE DEL CORRISPETTIVO PRM

6.2.3.1. ACCORDO GESTORE -UTENTI

6.2.3.2 MANCATO ACCORDO GESTORE-UTENTI

Modalità di definizione annuale del corrispettivo PRM
e procedura di consultazione tra gestori e utenti

Riferimenti Regolamentari	Paragrafo	Titolo
<i>Regolamento CE 1107/2006 del 5 luglio 2006</i>	<i>Art. 8</i>	<i>Diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo</i>
<i>Decreto Ministeriale 107/T del 24 luglio 2007</i>		<i>Designazione dell'organismo responsabile dell'applicazione del regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, n. 1107, concernente i diritti delle persone con disabilità o delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo</i>
<i>Circolare ENAC GEN 02 rev. A del 19 dicembre 2014</i>		<i>Applicazione del Regolamento (CE) n.1107/2006 e qualità dei servizi erogati alle persone con disabilità e a mobilità ridotta nel trasporto aereo</i>
<i>Commissione Europea</i>		<i>Orientamenti interpretativi per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (Edizione dell' 11.06.2012)</i>
<i>DOC 30 ECAC</i>	<i>Parte I, sezione 5</i>	<i>ECAC Policy Statement in the Field of Civil Aviation Facilitation</i>
<i>Direttiva CIPE n. 38/2007</i>		<i>Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva</i>
<i>Linee Guida ENAC, approvate con decreto interministeriale n. 231 del 17 novembre 2008 pubblicato sulla G.U. n 42 del 20/02/2009</i>		<i>Linee Guida applicative della Direttiva n. 38/2007 in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva</i>
<i>Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27,</i>	<i>Art.71, comma 5</i>	<i>Attuazione della Direttiva 2009/12/CE del parlamento e del consiglio europeo dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali</i>

APPLICABILITÀ	
APT	<i>Gestori aeroportuali (cfr. par. 3)</i> <i>Utenti aeroportuali (cfr. par. 3)</i>

Modalità di definizione annuale del corrispettivo PRM
e procedura di consultazione tra gestori e utenti

1. INTRODUZIONE

Al fine di garantire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta (d'ora in poi "PRM"), il diritto alla mobilità, nel rispetto del principio di libera circolazione, libertà di scelta e non discriminazione, è stato introdotto il Regolamento comunitario n.1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006.

Con la circolare applicativa ENAC GEN 02 revisione A del 19 dicembre 2014 l'Ente – individuato con D.M. 107/T quale Organismo responsabile della corretta applicazione del citato regolamento (CE) 1107/2006 negli aeroporti nazionali – ha fornito agli operatori del trasporto aereo strumenti d'indirizzo per l'applicazione della richiamata normativa comunitaria e, in particolare, all'art.11 ha disciplinato la responsabilità dei gestori in materia di assistenza.

Il Regolamento pone in capo ai vettori e ai gestori aeroportuali la responsabilità di garantire, senza oneri aggiuntivi, alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta la necessaria assistenza, mediante l'impiego di personale specializzato e delle attrezzature necessarie, negli aeroporti e a bordo degli aeromobili, in modo da soddisfare, a pieno, le loro specifiche esigenze (cfr. art. 8, comma 1 Reg. 1107/2006/CE).

L'attività prestata dai gestori aeroportuali può essere finanziata mediante apposito corrispettivo in modo da ripartire i costi equamente fra tutti i passeggeri che utilizzano un determinato aeroporto, con la finalità di non pregiudicare né scoraggiare il trasporto di persone a mobilità ridotta.

Il Regolamento prevede che l'assistenza debba essere organizzata in modo da evitare interruzioni e ritardi, assicurando livelli di servizio elevati, indipendentemente dall'aeroporto o dal vettore aereo coinvolto e che tale assistenza sia garantita alle persone interessate senza costi aggiuntivi.

In linea con quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento n.1107/2006, il Gestore, in collaborazione con gli utenti aeroportuali, fissa norme di qualità per l'assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare ENAC GEN 02 rev. A del 19 dicembre 2014.

L'assistenza può essere fornita direttamente dal gestore aeroportuale oppure affidata a terzi, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della legislazione comunitaria.

Al fine di assicurare l'espletamento ottimale del servizio di assistenza ai PRM da parte dei gestori aeroportuali, nel rispetto delle tempistiche e degli standard qualitativi del servizio erogato, sia i gestori che i vettori dovrebbero sensibilizzare i passeggeri, anche mediante note informative e attività di pubblicizzazione sui rispettivi siti web, nonché attraverso gli altri canali ufficiali di vendita dei biglietti aerei, all'utilizzo della pre-notifica.

Per finanziare detta assistenza, il Gestore aeroportuale può, su una base non discriminatoria, applicare un diritto specifico ai vettori aerei che utilizzano l'aeroporto. Tale diritto deve essere ragionevole, commisurato ai costi, trasparente e stabilito dal Gestore aeroportuale, in collaborazione con gli utenti, rappresentati dal relativo Comitato, ove presente, o da altro soggetto adeguato.

Modalità di definizione annuale del corrispettivo PRM
 e procedura di consultazione tra gestori e utenti

L'ENAC – in qualità di Organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento comunitario ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del Regolamento – è l'Ente competente per la definizione e il monitoraggio periodico dei corrispettivi PRM applicati presso gli aeroporti nazionali.

La Direttiva 2009/12/CE, istitutiva dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha previsto espressamente che *“La direttiva non si applica ai diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e terminale ai sensi del regolamento (CE) n. 1794/2006, né ai diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato della direttiva 96/67/CE, né ai diritti riscossi per finanziare l'assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006.”*

L'obiettivo delle presenti Linee Guida è quello di definire le modalità operative per la determinazione/aggiornamento del corrispettivo PRM e l'iter procedurale da adottarsi nel processo di consultazione con l'utenza aeroportuale.

Per le società di gestione aeroportuale che determinano, annualmente, il livello del corrispettivo PRM in applicazione di una metodologia e di una procedura di consultazione già disciplinate da apposite disposizioni e atti di regolazione tariffaria, continua ad applicarsi quanto previsto dallo specifico quadro regolatorio di riferimento.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi alla base della definizione delle presenti Linee Guida sono di seguito individuati:

- Regolamento CE 1107/2006 del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;
- Decreto Ministeriale 107/T del 24 luglio 2007;
- Circolare ENAC GEN 02 rev. A del 19 dicembre 2014 - Applicazione del Regolamento (CE) n.1107/2006 e qualità dei servizi erogati alle persone con disabilità e a mobilità ridotta nel trasporto aereo;
- Commissione Europea, Orientamenti interpretativi per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (Edizione dell' 11.06.2012);
- DOC 30 ECAC, Parte I, sezione 5;
- Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, approvata dal CIPE con propria Delibera n. 38/2007 e s.m.i.;
- Direttiva 12/2009/CE, recepita in Italia con il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, c.d. “Decreto liberalizzazioni”;

Modalità di definizione annuale del corrispettivo PRM
e procedura di consultazione tra gestori e utenti

- Linee Guida ENAC, applicative della Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia, con decreto interministeriale n. 231 del 17 novembre 2008 pubblicato sulla G.U. n 42 del 20/02/2009.

3. DEFINIZIONI

- “Anno di consuntivo”: ultimo esercizio per il quale sia disponibile un bilancio approvato nelle forme prescritte e certificato da società di revisione contabile, sulla cui base il Gestore sia in grado di predisporre i dati della contabilità analitica certificata organizzati secondo quanto previsto dalla legge 248/05 agli artt. 11-nonies e decies, dalla Delibera CIPE 38/2007 e s.m.i. e dalle correlate Linee Guida applicative dell'ENAC.
- “Anno di riferimento”: è l'anno di entrata in vigore del corrispettivo PRM.
- “Aeroporto”: qualsiasi terreno appositamente predisposto per l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso può comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali.
- “Comitato degli utenti”: comitato di rappresentanti degli utenti aeroportuali od organizzazioni che li rappresentano.
- “Contabilità analitica semplificata/regolatoria certificata”: rendicontazione analitica annuale con relativa certificazione in grado di rilevare, per classi omogenee di attività, i ricavi e i costi di competenza di ciascun servizio espletato sul sedime aeroportuale: regolamentato, non regolamentato e non pertinente.
- “Gestore aeroportuale” o “Gestore”: ente incaricato in virtù della normativa nazionale di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali, coordinare e controllare le attività dei diversi operatori presenti in un aeroporto o in un sistema aeroportuale.
- “Persone con disabilità o a mobilità ridotta” (PRM): qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica, mentale o per qualsiasi altra causa di disabilità o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona.
- “Utente aeroportuale”: una persona fisica o giuridica responsabile del trasporto aereo di passeggeri da o verso l'aeroporto in questione. Ai fini della presente procedura di consultazione, gli utenti aeroportuali possono essere rappresentati dalle compagnie aeree e dalle rispettive Associazioni dei vettori, purché muniti di apposita delega.

Modalità di definizione annuale del corrispettivo PRM
 e procedura di consultazione tra gestori e utenti

- “Unità di servizio PRM”: passeggero in partenza. Sono esclusi dal calcolo gli infant ed i Crew Must Go / Returning to Base ¹

4. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL CORRISPETTIVO PRM

Il Gestore aeroportuale determina il corrispettivo PRM in conformità a quanto previsto dall’articolo 8 del Regolamento CE 1107/2006 e dei relativi Orientamenti interpretativi dell’11.06.2012, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 38/2007 e dalle correlate Linee Guida ENAC.

Sulla base dei criteri e dei principi economici e contabili stabiliti dal quadro regolamentare vigente, il Gestore, individua, all’interno della contabilità analitica semplificata/regolatoria certificata, un apposito centro di tariffazione – denominato “PRM”. Tale centro di tariffazione accoglie i costi operativi e di capitale afferenti l’espletamento delle attività di assistenza ai PRM ed è alla base della elaborazione della proposta tariffaria che il Gestore è tenuto a presentare annualmente all’utenza aeroportuale.

Il Gestore è tenuto, dunque, a separare i conti delle attività di assistenza alle persone a mobilità ridotta dai conti delle altre attività svolte sul sedime, avendo cura di attribuire al prodotto in argomento, secondo criteri di competenza e pertinenza:

- i costi diretti, sia operativi che di capitale, ossia gli oneri riferibili direttamente all’attività di assistenza al PRM;
- i costi indiretti, ossia altri oneri necessari per lo svolgimento dell’attività e allocabili al prodotto mediante l’utilizzo di appositi driver di ripartizione (es: Mq, FTE, etc.);
- la quota parte dei costi generali allocabili mediante apposita chiave di ripartizione.

Il centro di tariffazione PRM deve attrarre, dunque, i costi direttamente e indirettamente imputabili per competenza, pertinenza e destinazione, al servizio offerto in favore dei PRM, più una quota di costi generali, con esclusione dei costi che afferiscono ad attività, infrastrutture e servizi resi dal Gestore alla generalità dei passeggeri, nonché degli oneri legati all’obbligo di abbattimento delle barriere architettoniche (es. parcheggi, servizi igienici, percorso tattile per ipovedenti, etc.), ai sensi della previgente legge n. 13/1989.

In conformità a quanto disposto dall’articolo 8, comma 1 del Regolamento CE n. 1107/2006, la determinazione del corrispettivo PRM deve garantire al Gestore aeroportuale la copertura integrale dei costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività di assistenza ai PRM, in applicazione del principio di “*full cost recovery*” .

¹ Di seguito si riporta la normativa di riferimento:

- Infant: l. n. 324/1976, art. 5;
- Crew Must Go e Returning to Base: D.L. n.133 del 12.09.2014, art. 28 comma 3, convertito in legge n. 164 dell’11.11.2014.

Modalità di definizione annuale del corrispettivo PRM
e procedura di consultazione tra gestori e utenti

4.1 MODALITA' DI CALCOLO

Il corrispettivo in esame è determinato, annualmente, in applicazione del principio di “full cost recovery”, in base al quale il corrispettivo per l’anno di riferimento “n” è calcolato sulla base dei costi operativi e di capitale registrati nella contabilità analitica semplificata/regolatoria certificata dell’ ultimo anno di consuntivo disponibile, incrementati del tasso di inflazione programmata o dei costi stimati per l’anno di riferimento, tenuto conto delle più aggiornate previsioni di spesa, opportunamente documentate.

Ai fini della quantificazione del corrispettivo PRM per l’anno di riferimento “n”, la sommatoria dei costi ammessi al centro di tariffazione PRM deve essere diviso per le unità di servizio previsionali dell’anno di riferimento “n” (passeggeri in partenza, al netto di tutte le esenzioni vigenti).

I costi ammessi includono i costi operativi e i costi di capitale, questi ultimi valorizzati in termini di:

- a) quote di ammortamento dei cespiti allocati, direttamente e indirettamente, al centro di tariffazione PRM;
- b) remunerazione del capitale investito, ottenuta come prodotto tra il tasso di remunerazione, calcolato in applicazione della metodologia CAPM/WACC, e il capitale investito netto inclusivo del valore residuo netto delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, al lordo del fondo di ammortamento civilistico e al netto degli ammortamenti tecnico-economici e dei contributi pubblici ottenuti a titolo non oneroso.

Nel rispetto del principio del “full cost recovery”, in virtù del quale il Gestore recupera l’onere effettivamente sostenuto per l’espletamento del servizio, nella determinazione del corrispettivo per l’anno di riferimento si terrà conto anche del conguaglio positivo/negativo scaturente dal monitoraggio a consuntivo del corrispettivo applicato l’anno precedente.

5. MONITORAGGIO

Il corrispettivo è oggetto di monitoraggio annuale, a consuntivo, sulla base dei dati della contabilità analitica semplificata/regolatoria, certificata dalla società di revisione.

In fase di monitoraggio annuale, ai fini dell’aggiornamento del corrispettivo, si dovrà tener conto dell’eventuale conguaglio tariffario (positivo/negativo), scaturente dai dati rilevabili dall’ultima contabilità analitica semplificata/regolatoria certificata.

Tale conguaglio viene quantificato come differenza (positiva/negativa) tra i ricavi e i costi di pertinenza del servizio PRM come rilevabile dall’ultima contabilità analitica semplificata/regolatoria certificata, aggiornata al/ai tasso/i di inflazione programmata quale/i rilevabile/i dall’ultimo Documento di Economia e Finanza approvato, tenuto conto delle unità di servizio effettivamente registrate nell’ anno di riferimento.

Modalità di definizione annuale del corrispettivo PRM
 e procedura di consultazione tra gestori e utenti

6. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE CON GLI UTENTI AEROPORTUALI

6.1 Periodicità dell'aggiornamento tariffario

Il Gestore aeroportuale annualmente, successivamente alla chiusura del bilancio di esercizio e alla certificazione della contabilità analitica semplificata/regolatoria, è tenuto ad effettuare l'aggiornamento del corrispettivo PRM, garantendo lo svolgimento della procedura di consultazione con l'utenza aeroportuale.

Nulla osta che la procedura di consultazione in ordine al corrispettivo PRM possa svolgersi nell'ambito della procedura di consultazione prevista per gli altri corrispettivi regolamentati.

6.2 Modalità e Fasi del processo di definizione / aggiornamento del corrispettivo

Di seguito si riportano le fasi della procedura di definizione/aggiornamento del corrispettivo PRM che saranno descritte nel proseguo del documento.



6.2.1 Comunicazione di avvio della procedura di consultazione con gli Utenti aeroportuali

A seguito della certificazione del bilancio e della contabilità analitica semplificata/regolatoria, il Gestore aeroportuale provvede a definire / aggiornare il corrispettivo PRM per l'anno di riferimento, sulla base dei criteri e delle indicazioni di seguito riportati.

Individuato il corrispettivo, il Gestore comunica l'avvio della procedura di consultazione agli Utenti aeroportuali che operano sullo scalo, all'ENAC, e per conoscenza all'ART e alle Associazioni dei vettori, garantendone la massima diffusione con le modalità ritenute più opportune dal gestore.

Il Gestore è tenuto inoltre a rendere noto l'avvio della procedura anche mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

La comunicazione deve chiaramente indicare:

- il referente della procedura individuato dal Gestore, il quale è tenuto a curare tutti gli adempimenti istruttori e a mantenere i rapporti con i diversi soggetti coinvolti nel processo;
- l'indirizzo del sito internet sul quale viene pubblicata la proposta tariffaria e la relativa documentazione a corredo;

Modalità di definizione annuale del corrispettivo PRM
e procedura di consultazione tra gestori e utenti

- il luogo, la data e l'ora di convocazione dell'audizione degli Utenti;
- il termine entro il quale gli Utenti possono presentare osservazioni.

6.2.1.1 Documentazione / informazioni oggetto di consultazione

Il Gestore in occasione della consultazione mette a disposizione dell'utenza aeroportuale e, trasmette all'ENAC, la seguente documentazione:

- a) un prospetto analitico del centro di tariffazione PRM, riconciliato con l'impianto della contabilità analitica semplificata/regolatoria certificata (ovvero con il bilancio di esercizio certificato della società controllata che espleta il servizio PRM, ove presente), che riporti, per l'anno di consuntivo, le unità di servizio, i ricavi e il dettaglio dei costi operativi e di capitale ammessi;
- b) la proposta tariffaria finale per il corrispettivo PRM da applicarsi nell'anno di riferimento, con evidenza dell'eventuale conguaglio tariffario;
- c) l'illustrazione dei criteri utilizzati per l'individuazione dei driver di allocazione dei costi indiretti e la metodologia (chiave di ripartizione) utilizzata per il ribaltamento dei costi generali;
- d) il livello del CIN ammesso per l'anno di consuntivo, di competenza del centro di tariffazione PRM, al netto del saldo crediti - debiti;
- e) le previsioni, per l'anno di riferimento, delle unità di servizio (passeggeri in partenza, al netto delle esenzioni di legge);
- f) una informativa sul livello del servizio offerto e sugli standard di qualità che il Gestore deve perseguire per tutte le fasi del servizio, ai sensi dell'Allegato 1 della circolare ENAC GEN 02 A, nonché, in particolare, sugli indicatori/obiettivi di qualità afferenti il servizio PRM inseriti nel Piano della Qualità approvato da ENAC;
- g) l'indicazione sulle modalità di svolgimento del servizio PRM (svolto direttamente dal Gestore o affidato a terzi);
- h) una informativa sulla componente forza lavoro e il numero degli addetti (FTE) annui dedicati al servizio PRM e il relativo costo;
- i) l'elenco e il numero delle principali infrastrutture e attrezzature utilizzate per l'espletamento del servizio di assistenza ai PRM;
- j) l'indicazione del numero e delle tipologie di assistenze annue, secondo la classificazione di cui alla Sezione 5 (5.2.2) - Facilitation of the transport of persons with reduced mobility - del Doc. 30 ECAC - Parte I - 11th edition/December 2009 – Amendment n°2.

Modalità di definizione annuale del corrispettivo PRM
e procedura di consultazione tra gestori e utenti

6.2.2 Audizione degli Utenti

Le audizioni sono aperte agli Utenti dell'aeroporto ed alle relative Associazioni, tuttavia il diritto di voto è riservato ai soli soggetti provvisti di delega scritta da parte del legale rappresentante dell'Utente aeroportuale. Detta delega deve pervenire al Gestore aeroportuale entro l'orario programmato di inizio dell'audizione, fatti salvi diversi accordi fra le parti.

Il giorno dell'audizione, il referente verifica la presenza dei soggetti intervenuti e ne dà evidenza nel verbale che deve essere redatto contestualmente alla riunione e controfirmato da tutti i presenti al termine della stessa, dando altresì evidenza dei soggetti provvisti di delega scritta.

Il Gestore, nel corso dell'audizione, illustra agli intervenuti la documentazione oggetto della consultazione.

Ai fini del conseguimento dell'intesa sulla proposta del Gestore, la rappresentatività di ciascun Utente è definita in base ai volumi di traffico servito, espressi in WLU, registrati nelle ultime due stagioni IATA precedenti alla consultazione, escludendo dal computo gli Utenti per i quali risulti, con evidenza documentale, per le stagioni IATA successive a quelle citate, la conclusione dell'operatività sullo scalo.

La quota necessaria e sufficiente di consensi per dichiarare che sia stata raggiunta un'intesa sostanziale corrisponde al superamento del 50% dei valori di rappresentatività di cui al precedente punto. Nel caso in cui un unico Utente dell'aeroporto detenga una quota degli stessi superiore al 50%, l'intesa si considera raggiunta con una quota pari a quella dell'Utente maggiormente rappresentato, incrementata del 10% della quota residua degli Utenti per assicurare un consenso significativo.

La mancata partecipazione o la mancata espressione di voto è considerata come manifestazione di assenso dell'Utente alla proposta di modifica dei diritti aeroportuali.

6.2.3 Conclusione della procedura ed entrata in vigore del corrispettivo PRM

6.2.3.1 Accordo Gestore - Utenti

Nel caso di accordo tra il Gestore e l'utenza aeroportuale in ordine al livello del corrispettivo proposto, il verbale sottoscritto tra le parti è trasmesso agli utenti presenti in audizione, per conoscenza al Comitato Utenti, all'ART, alle Associazioni dei vettori e all'ENAC.

ENAC provvederà tempestivamente a darne comunicazione alla IATA ai fini dell'aggiornamento dei sistemi di biglietteria presso le agenzie di vendita, con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di entrata in vigore del corrispettivo.

L'ENAC e il Gestore aeroportuale provvederanno a pubblicare sui rispettivi siti web il corrispettivo PRM.

**Modalità di definizione annuale del corrispettivo PRM
e procedura di consultazione tra gestori e utenti**

6.2.3.2 Mancato Accordo Gestore - Utenti

In caso di mancato accordo, le parti trasmettono all'ENAC, unitamente al verbale dell'audizione, apposita istanza di istruttoria per l'aggiornamento del corrispettivo.

ENAC, al termine dell'istruttoria, comunica al Gestore aeroportuale, al Comitato degli utenti, alle Associazioni dei vettori, e per conoscenza all'ART, il corrispettivo da applicarsi sullo scalo, provvedendo, altresì, a darne tempestiva comunicazione alla IATA per l'aggiornamento dei sistemi di biglietteria, con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di entrata in vigore del corrispettivo.

L'ENAC e il Gestore aeroportuale, provvederanno a pubblicare, sui rispettivi siti web il corrispettivo PRM.

Di seguito si riporta il processo di definizione/aggiornamento del corrispettivo PRM e di consultazione.

